

CIRCOLARE N. 08/2019 - CONTABILITÀ

Riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Il D.Lgs. n. 14/2019 c.d. "Codice della crisi d'impresa - CCI" ha introdotto **a partire del 15.08.2020** l'obbligo in capo agli imprenditori di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai fini di monitorare i segnali di crisi d'impresa.

In futuro gli imprenditori dovranno dunque dotarsi di adeguati strumenti organizzativi in grado di cogliere i segnali di crisi d'impresa in modo da permettere un tempestivo ricorso alle procedure di risoluzione della crisi (ex procedure concorsuali). La mancata predisposizione degli strumenti organizzativi menzionati determinerà delle serie conseguenze in termini di responsabilità in capo all'imprenditore individuale, nonché in capo agli amministratori di società indifferentemente dal fatto che si tratti di società di persone come SNC o SAS o di capitali come SRL.

Le domande a cui tenteremo di dare una breve risposta con la presente circolare sono:

1. Chi è soggetto alle nuove disposizioni?
2. Cosa si intende con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e con stato di crisi?
3. Quali sono le conseguenze della mancata predisposizione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili?

1. Chi è soggetto alle nuove disposizioni?

Sono soggetti alle nuove disposizioni tutte le forme di impresa, dagli imprenditori individuali, ai soci delle società di persone come SAS e SNC, agli amministratori delle società di capitali quali SRL e SPA.

2. Cosa si intende con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e con stato di crisi?

Con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili si intende un insieme di procedure che l'imprenditore deve attuare per monitorare il sopraggiungere di difficoltà economico / finanziarie che possano portare all'insolvenza dell'impresa.

Nella fattispecie gli assetti organizzativi devono rilevare, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CCI, squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa.

L'assetto organizzativo deve pertanto essere tale da poter produrre degli appositi indici di bilancio (così come definiti dal codice) in grado di esprimere una valutazione della situazione finanziaria per un arco temporale di 6 mesi.

La necessità di generare gli indici sopra esposti, nonché il fatto che gli stessi debbano essere verificati con cadenza trimestrale renderà necessaria una rivoluzione organizzativa all'interno dell'impresa.

Il nostro Studio potrà, se incaricato, predisporre gli indici necessari per la puntuale valutazione della situazione economico / finanziaria così come previsti dalla legge.

3. Quali sono le conseguenze della mancata predisposizione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili?

Per dare una risposta adeguata alla domanda in questione bisogna distinguere tra le conseguenze poste in capo ai soggetti che non godono della limitazione della responsabilità quali imprenditori individuali e soci di società di persone (SNC, SAS – solo soci accomandatari, ecc.) e soggetti che godono della limitazione della responsabilità quali soci - amministratori di società di capitali.

a) **I soggetti che non godono della limitazione della responsabilità** quali gli imprenditori individuali e soci di società di persone (esclusi i soci accomandanti delle SAS) **non potranno** godere delle misure premiali previste dall'art. 25 del CCI che prevedono a titolo esemplificativo:

- Riduzione delle sanzioni e interessi sui debiti tributari;
- Facilitazioni alla presentazione di proposte di concordato preventivo;
- Attenuazione di vari reati fallimentari quali per esempio banca rotta fraudolenta, banca rotta semplice e ricorso abusivo al credito.

b) **I soggetti che godono della limitazione della responsabilità** quali i soci – amministratori di società di capitali oltre a non poter godere delle suddette misure premiali previste dall'art. 25 del CCI **perderanno il beneficio della**

limitazione della responsabilità e saranno chiamati a risarcire il danno derivante dall'inosservanza di quanto previsto dall'art. 2486 c.c. in materia di conservazione del valore del patrimonio sociale. In concreto potrebbero trovarsi a dover risarcire ai creditori sociali la differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale (o cessazione dell'amministratore dalla carica) e il valore del patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Considerata la rilevanza della materia trattata La invitiamo a:

- verificare la rispondenza dei Suoi assetti organizzativi, amministrativi e contabili alle novità normative;
- predisporre un assetto di monitoraggio dello stato di crisi d'impresa per il monitoraggio previsionale sopra descritto.

Restiamo ovviamente a Sua disposizione presso i nostri uffici per eventuali domande e/ o chiarimenti.

Distinti saluti

- Dr. Corrado Picchetti -

